

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari, via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Gianni De Luca, in qualità di Direttore Regionale della Puglia

E

COMUNE di CASALVECCHIO DI PUGLIA, con sede in Casalvecchio di Puglia (FG), largo Santa Maria delle Grazie n. 10, rappresentato dal dott. Mauro Piccirilli, in qualità di Sindaco.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e il Comune di Casalvecchio di Puglia, di seguito denominati anche "Parti", convengono che l'attività di prevenzione all'evasione fiscale costituisce obiettivo primario dei soggetti istituzionali e dei diversi livelli di governo per l'affermazione dei principi di legalità e di solidarietà nell'assolvimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari.

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, nel perseguimento dei fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;

- l'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede, nell'ambito dell'attività di contrasto all' evasione, la partecipazione dei Comuni all'accertamento;
- il provvedimento n. 187461 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n.292 del 17 dicembre 2007, previa intesa del 15 novembre 2007 con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà realizzarsi la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26 novembre 2008, n. 175466, ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali tramite il sistema S.I.A.T.E.L. nonché la tempistica delle segnalazioni medesime;
- l'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ribadito la rilevanza della partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione prevedendo espressamente l'intervento delle amministrazioni locali nell'ambito dei programmi di accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600) e di contrasto alle residenze fiscali fittizie all'estero nonché della procedura di implementazione degli studi di settore;
- l'articolo 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rilanciato l'istituto in esame, incrementando la percentuale di remunerazione dei Comuni e ampliando gli ambiti di operatività dello stesso alla collaborazione con l'Inps, ai fini di contrastare l'evasione contributiva;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano

contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;

- l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. n. 23 del 23 marzo 2011 ha elevato la quota di compartecipazione di spettanza dei Comuni con riferimento alle somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- l'articolo 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha ulteriormente promosso la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali sia attraverso misure transitorie, relative all'incremento della remunerazione riconosciuta per gli anni 2012, 2013 e 2014 alle amministrazioni locali, sia attraverso la previsione di una maggiore accessibilità alle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- l'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. 8 comma 8 bis, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R. n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle Entrate;
- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 78785/2012 del 29 maggio 2012, adottato d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e l'Agenzia del Territorio, sono state ulteriormente definite le modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo nonché gli ambiti di intervento, le tipologie ed il trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni.
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e l'Anci Puglia in data 12 marzo 2009 hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a predisporre e favorire il necessario rapporto di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni della Regione Puglia;

- si rende utile realizzare una forma di stretta collaborazione tra le Parti al fine di massimizzare l'efficacia nella realizzazione delle previsioni normative;
- la collaborazione dei diversi livelli di governo finalizzata al contrasto dell'evasione costituisce uno degli elementi portanti della riforma del federalismo fiscale, prevista dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lett. d, e 25.

**TANTO PREMESSO
LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE**

- 1) Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all' evasione fiscale.
- 2) Il Comune trasmette all'Agenzia delle Entrate "Segnalazioni qualificate", intendendosi per tali quelle posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi.

A tale scopo il Comune:

- a) collabora con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale. All'uopo, anche ai fini dei successivi punti "b)" e "c)", di comune accordo, potranno essere creati gruppi di studio formati da funzionari del Comune e dell'Agenzia delle Entrate;
- b) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti le segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in premessa citati. A titolo esemplificativo, per ognuno dei predetti ambiti, sono di seguito individuate le tipologie di soggetti cui afferiscono le segnalazioni sopra citate:

- **Commercio e professioni:**

- soggetti che nelle dichiarazioni dei redditi hanno dichiarato di svolgere una attività diversa da quella direttamente rilevata dagli "agenti" comunali;

- enti non commerciali con attività lucrativa (ad es. soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici, quali Onlus, Organizzazioni di volontariato, ecc.).

• **Urbanistica e territorio:**

- soggetti che sono intervenuti nella realizzazione di opere di lottizzazione finalizzate alla cessione di terreni, in assenza dei correlati redditi dichiarati;
- soggetti che hanno partecipato, in qualità di professionisti, ad operazioni di abusivismo edilizio.

• **Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare:**

- soggetti che risultano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi;
- soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Ici;
- soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU - TIA ovvero, a far data dal 1° gennaio 2013, per omessa dichiarazione TARES (art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011), in assenza o in caso di infedeltà della dichiarazione della rendita catastale degli immobili;
- soggetti che risultano destinatari di revisione della rendita catastale effettuata a seguito di procedura eseguita ai sensi dell'articolo 1, comma 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

• **Residenze fittizie all'estero:**

- soggetti per i quali si sia concluso con esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112 del 2008;
- soggetti domiciliati ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112 del 2008.

• **Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva:**

- soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva.

c) invia, prioritariamente, le segnalazioni riferite alle annualità più recenti che sono oggetto di programmazione operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata;

d) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali coinvolte per le attività di cui ai punti a), b) e c) e gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

3) L'Agenzia delle Entrate, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) si impegna:

- a supportare il Comune nelle forme e modi che verranno, di volta in volta, concordati tra le Parti;
- ad organizzare e tenere percorsi formativi specifici riguardanti la predisposizione delle segnalazioni qualificate. In tale contesto, il Comune garantisce l'adesione degli operatori ai percorsi formativi di cui al protocollo d'intesa del 12 novembre 2009 tra Agenzia delle Entrate, Ifel e Anci.

4) Le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune di Casalvecchio di Puglia sono utilizzate dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione. Qualora dal controllo dovesse scaturire un accertamento con esito positivo, si darà luogo al ristorno delle somme incassate nella misura percentuale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

5) Le attività come sopra regolamentate sono monitorate con cadenza semestrale al fine di verificare l'efficacia e migliorare la qualità, in particolare verranno valutate:

- a. numerosità e tipologia delle segnalazioni;
- b. percentuali di utilizzo delle medesime;
- c. proficuità delle segnalazioni in termini di maggiore imposta accertata;
- d. criticità riscontrate.

La prima rilevazione avverrà il 30 settembre 2013.

6) Il presente protocollo d'intesa ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e sarà aggiornato sulla base di eventuali ulteriori previsioni normative.

- 7) I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal medesimo decreto.
- 8) Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 66 del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 e articolo 68 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Bari, 21 marzo 2013

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia

Il Direttore Regionale
firmato Gianni DE LUCA

Per il Comune di
Casalvecchio di Puglia

Il Sindaco
firmato Mauro PICCIRILLI